



Convegno Web

*“La disciplina degli appalti pubblici alla luce delle novità
introdotte dalla legge n. 120/2020
(legge di conversione del DL 76/2020, c.d. decreto
semplificazioni)”*

**Gli appalti dopo la legge di conversione del cd decreto
semplificazioni: disciplina derogatoria e temporanea**

Stefania Dota - Vice Segretario Generale

Roma, 16 ottobre 2020

Impianto dell'intervento normativo

Il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, è strutturato con:

- «**deroghe temporanee e straordinarie** » (circa 15) a norme specifiche del Codice dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
- «**modifiche a regime**» (circa 13) di alcune disposizioni del Codice stesso.

Le «deroghe» si applicano a tutte le determine a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato **entro il 31 dicembre 2021**.

In particolare, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157 comma 2 del Codice, è previsto:

- l'affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, inferiori a 75.000 euro (Art. 1, comma. 2, lett. a))
- l'affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice fino alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice (Art. 1, comma 2, lett. b))

Riepilogo soglie per le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, dl n. 76/20

N.	Importo dell'appalto	Modalità
1	- lavori inferiori a 150.000 euro; - forniture e servizi inferiori a 75.000 euro; - servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro.	Affidamento diretto
2	- lavori da 150.000 fino ad importi inferiori a 350.000 euro; - servizi e forniture da 75.000 euro a soglia; - servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo da 75.000 euro a soglia	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 5 operatori economici
3	- lavori da 350.000 ad importi inferiori a 1 milione di euro	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 10 operatori economici
4	- lavori da 1 mln di euro fino a soglia	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 15 operatori economici

- **Utilizzo dei criteri del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le procedure negoziate sottosoglia**, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 95, comma 3, del Codice dei contratti
- **Sospensione dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria solo ed esclusivamente per ipotesi tassative**, in deroga all'articolo 107 del codice (art. 5, comma 1)

- Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso delle procedure negoziate sottosoglia, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte anomale calcolate in base a quanto previsto dall'articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del Codice, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5** (Art. 1, comma. 3)
- Salvo che per particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (ed in tal caso l'importo va dimezzato), per gli affidamenti sottosoglia con le procedure in deroga *de quibus*, **non devono essere richieste le garanzie provvisorie.**

Proroghe «sospensioni» dell'efficacia di alcune disposizioni del decreto sbloccantieri (Art. 8, co. 7)

Fino al 31 dicembre 2021

- **Sospensione, per i Comuni non capoluogo, dell'obbligo di aggregazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture** (obbligo di cui all'articolo 37 comma 4 del Codice)
- **Sospensione** dell'entrata in vigore dell'Albo dei Commissari di gara presso ANAC (previsto dall'articolo 77 comma 3 del Codice)
- È possibile utilizzare lo strumento **dell'appalto integrato** in deroga al divieto di cui all'articolo 59 comma 1 del Codice dei Contratti
- **Inversione procedimentale per l'esame dell'offerta economica** nei settori ordinari come previsto per i settori speciali ex articolo 133 comma 8 del Codice

Mancata proroga dei regimi transitori previsti dall'articolo 1 del D.L. «Sbloccantieri»

Rimangono invariati i seguenti regimi transitori previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 32/2019 (cd decreto sbloccacantieri)

Pertanto, fino al 31 dicembre 2020:

- Lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**: possono essere affidati sulla base del progetto definitivo
 - Subappalto non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto
 - Sospensione dell'obbligo di indicare una terna di subappaltatori per gli appalti di cui all'articolo 106 comma 5 del Codice
-

Deroghe per gli affidamenti dei contratti «strategici» soprasoglia (Art. 2, comma 4)

Disposizioni speciali in materia di atti di programmazione degli acquisti (Art. 8, comma 1, lett. d)), art. 21 del Codice dei contratti, con adeguamento atti entro il 15/10/2020

Applicazione delle deroghe: obbligo o scelta?

In merito al problema interpretativo sull'obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto, si sottolinea come la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa sembra far propendere per l'obbligo.

Tuttavia si ritiene che – con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento – è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie (vedi parere ANAC del 4 agosto 2020).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Stefania Dota – Vice Segretario Generale ANCI